



## Un quesito su smaltimento illegale di rifiuti liquidi da autospurgo

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Domanda:** Alcuni operatori di PG hanno sorpreso un imprenditore ed un operaio mentre erano intenti a sversare, con un autospurgo, rifiuti speciali sull'argine di un fiume, poco prima prelevati da un pozzetto fognario. Gli stessi sono stati deferiti, in stato di libertà, per abbandono incontrollato di rifiuti speciali su area protetta, in concorso con il legale rappresentante di una ditta. A vostro avviso è corretta la procedura a livello sostanziale e procedurale?

**Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci):** A livello sostanziale, assolutamente no. La denuncia per "abbandono incontrollato di rifiuti speciali" è totalmente errata e fuorviante, oltre che riduttiva rispetto alla reale entità dell'evento illecito riscontrato. Infatti, l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono le ipotesi sanzionatorie minime previste nella parte quarta del D.Lgs n. 1252/06 e riguardano – appunto – modeste attività di riversamento o accumulo di rifiuti da parte di privati (sanzione amministrativa) o aziende (modesta sanzione penale). Ma si tratta sempre e comunque di quantitativi di rifiuti minimi e di situazioni caratterizzate da limitata portata quantitativa e comportamentale.

Un autospurgo che riversa illegalmente il proprio carico di rifiuti liquidi – di qualunque origine e natura – non integra certamente tale fattispecie, bensì una ipotesi molto più grave di smaltimento illegale di rifiuti punita con il ben più rilevante reato specifico.

La realistica assenza del formulario di identificazione dei rifiuti (fisiologica per tali svernamenti illegali) integra poi le illegalità conseguenti e le relative sanzioni.

Inoltre se tale riversamento avviene in un corso d'acqua pubblico, concorre il reato di danneggiamento aggravato delle medesime acque previsto dal Codice Penale.

A livello procedurale – poi – trattandosi di un fatto grave e di uno smaltimento illegale a tutti gli effetti, a nostro avviso in flagranza di reato il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa da parte della PG operante per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, nonché a contestuale sequestro probatorio al fine di assicurare tutti gli elementi di prova al sistema processuale.

Va infine attivata indagine ulteriore per verificare iscrizione all'Albo (la cui mancanza costituisce altro e più grave reato con sequestro obbligatorio del mezzo e confisca sempre obbligatoria dello stesso in caso di successiva condanna o patteggiamento) e/o l'esistenza di altri pregressi episodi di smaltimento illegale in proprio o conto terzi (nel qual caso i reati diventano seriali nel tempo).

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Limitarsi a denunciare l'evento come "abbandono incontrollato di rifiuti speciali" equivale alla medesima denuncia che potremmo operare per il titolare di azienda sorpreso a gettare in acqua un paio di secchiate di liquidi aziendali. C'è una bella differenza, a livello sostanziale e procedurale...

*Pubblicato il 15 giugno 2010*



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

**[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)**